Ufficio Distrettuale per l’Innovazione

Presso la Corte d’Appello di Milano

Note per udienza civile in periodo emergenza COVID

1. Il primo intervento normativo è stato l’art. 10 comma 12 del d.l. n. 9 del 2 marzo 2020, quello che ha disposto i primi rinvii; decreto che per i processi (urgenti) penali prevedeva la trattazione con videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento DGSIA e applicate le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 e in quanto compatibili del comma 5 dell’art. 146 bis disp att c.p.p.

Sulla base di questo primo intervento normativo, il GIP Tribunale di Lodi ed il GIP Tribunale Milano, previ contatti informali e via E mail con l’ordine degli avvocati, senza l’adozione di alcun protocollo, hanno organizzato il sistema di videoconferenza con Skype for Business.

1. Il d.l. n. 11 del 8 marzo 2020 all’art. 2, c. 2, alla lett. f) individua “la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con modalita' idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti ed al pubblico ministero, se e' prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalita' di collegamento. All'udienza il giudice da' atto a verbale delle modalita' con cui si accerta dell'identita' dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volonta'. Di tutte le ulteriori operazioni e' dato atto nel processo verbale;

alla lett. h) “lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice”.

Il tutto, sempre facendo riferimento ad un provvedimento DGSIA da emanarsi.

1. Il provvedimento DGSIA, delegato da norma primaria, è stato emesso il 10 marzo 2020, e comunicato agli uffici in data 11 marzo 2020; prevede, all’art. 2, che le udienze civili possano svolgersi mediante collegamenti da remoto organizzati dal giudice utilizzando i programmi attualmente a disposizione dell’Amministrazione: Skype for Business ovvero Teams[[1]](#footnote-1), precisando che collegamenti possono essere effettuati con i due programmi su dispositivi dell’ufficio o personali;

1. Il CSM adotta in data 11.3.2020 LINEE GUIDA con le quali, al punto 6), “quanto alle modalità di celebrazione delle udienze civili, si raccomanda, ove possibile, di consentire l’esercizio da parte dei giudici della facoltà di cui all’art. 2, comma 2 lett. h)”;
2. E’ poi intervenuto il d.l. 18/2020 del 17 marzo 2020, che, all’art. 83 comma 7 ha replicato le previsioni di cui alle citate lett. f) ed h) del DL 11/20; DGSIA con provvedimento del 20 marzo 2020 ha replicato i contenuti del provvedimento del 10 marzo 2020.

L’esigenza di contenere il contagio evitando i contatti personali, è posta a fondamento dell’art. 87, comma 1, del D.L. n. 18/2020 laddove dispone che, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni e che la presenza del personale negli uffici deve essere limitata per assicurare esclusivamente le attività indifferibili che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro.

1. Il CSM formulava parere 26 marzo 2020 del CSM sul disegno di legge di conversione del DL 17 marzo 2020 n. 18, affermando che, per assicurare le finalità di cui al comma 6, a norma del comma 7, cioè evitare ogni possibile forma di contatto onde limitare la possibilità di contagio, i dirigenti degli uffici giudiziari possono adottare le seguenti misure organizzative (oltre ovviamente al rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020 per i procedimenti non eccettuati):

“f) trattazione da remoto delle udienze civili, quando non sia richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti conformemente al provvedimento della DGSIA; (…) h) celebrazione dell’udienza “figurata” mediante scambio documentale e deposito del provvedimento fuori udienza”.

Con riferimento all’ipotesi di cui a lett. f del comma 7 dell’art. 83 spiega: “la partecipazione da remoto avviene tramite invito da effettuarsi prima dell’udienza. La formula utilizzata lascia intendere che la comunicazione avvenga tramite PEC a cura della Cancelleria: “Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti ed al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento. Nulla toglie, tuttavia, che sia il giudice ad “invitare” gli avvocati mediante l’applicativo in uso (Teams o Skype for business), ma in tal caso, ove non vi sia un messaggio di conferma, l’omessa partecipazione del difensore non potrà equivalere ad una sua assenza ingiustificata.

Nel corso dell’udienza, attese le modalità innovative di celebrazione, il giudice “dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell’identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà”.

Fin quando le parti del procedimento partecipano effettivamente all’udienza da remoto i problemi sono minimi. Criticità si pongono invece nel caso di parti assenti. Senza dubbio l’equipollenza tra l’udienza da remoto e quella fisica comporta problemi connessi agli effetti giuridici della mancata partecipazione: ritualità dell’instaurazione del contraddittorio, applicabilità degli strumenti di cui all’art. 181 o 309 c.p.c. Si dà infatti per scontato che in pochi giorni tutto funzioni perfettamente e nessuna delle parti commetta errori. Questo presupporrebbe di testare preventivamente, almeno per le prime udienze, che le parti siano in grado effettivamente di accedere. Per contro, l’omessa applicazione degli indicati strumenti acceleratori del giudizio o la mancata presenza volontaria della parte potrebbe portare ad attribuire un non voluto effetto interdittivo alla parte che non è interessata alla definizione del giudizio. (…)

Per trovare un punto di equilibrio e considerate le difficoltà che incontreranno non solo i magistrati, ma anche gli avvocati, appare inopportuno un meccanicistico trasferimento di tali istituti all’udienza da remoto senza un periodo minimo di sperimentazione e di strumenti in base ai quali accertare con certezza le ragioni dell’assenza di uno degli avvocati dall’udienza da remoto.

Deve segnalarsi a riguardo una criticità derivante dal carattere sperimentale dell’udienza da remoto, non collaudata e regolamentata da precise norme tecniche come il processo civile telematico, e dall’assenza di una norma che indichi precisamente a quali condizioni e con quali verifiche la parte può considerarsi assente all’udienza.

Allo stato risulta rimessa alla discrezionalità del giudice la valutazione di tale assenza.

Gli applicativi sono idonei a garantire l’udienza virtuale con più partecipanti e di certo lo spirito della norma consente di ritenere ritualmente composto il collegio anche se i suoi componenti sono fisicamente lontani. Occorrerà verificare, tuttavia, le modalità per scollegare i difensori, anche solo momentaneamente, per prendere i provvedimenti in udienza.

Occorre anche verificare come procedere alla redazione del verbale: in assenza del cancelliere, mediante deposito da parte del presidente; con il cancelliere, sempre che sia stato fornito dell’applicativo, mediante deposito da parte di quest’ultimo.

Consentendosi l’udienza da remoto, anche collegiale, deve ritenersi ammessa, pur se non esplicitamente prevista, la celebrazione della camera di consiglio effettuata con tali modalità, benché non preceduta dall’udienza, fino a quando è destinata a trovare applicazione”.

Preferibile ovviamente, quando percorribile, la seconda misura, prevista dalla lettera h), ugualmente finalizzata ad evitare il contatto fisico tra gli operatori di giustizia, secondo la quale “lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice”.

Precisa sempre il CSM nel citato parere “secondo l’interpretazione da preferirsi, sostituisce al contraddittorio simultaneo dell’udienza un meccanismo di contraddittorio differito. (…)

Lo scambio documentale e il provvedimento finale sostituiscono lo “svolgimento dell’udienza”, che di fatto non si celebra. Il contraddittorio avviene non tra presenti, ma tra assenti e può essere favorito dalla concessione di termini sfalsati che consentano di replicare alle richieste e alle conclusioni delle parti. (…)

Per gli organi collegiali, la camera di consiglio dovrà essere necessariamente tenuta esclusivamente in caso di organo a composizione collegiale, eventualmente da remoto, nel giorno dell’udienza o anche in uno successivo.

Quanto alle modalità concrete di attuazione di tale misura, le note scritte che integrano la comparizione figurata delle parti hanno ad oggetto esclusivamente le deduzioni dell’udienza (istanze, anche istruttorie, e conclusioni). Nel caso in cui debba essere celebrata l’udienza di discussione, viene ipotizzato alternativamente:

a) che il giudice possa redigere il verbale il giorno dell’udienza, in cui prende atto della comparizione mediante il deposito delle note scritte pervenute ai fini di udienza e riservarsi o disporre per il prosieguo su quanto richiesto;

b) non redigere il verbale (la cui necessità non è sancita espressamente dall’art. 2, co. 2, lett. h), decreto legge 8 marzo 2020, n. 11) ed emettere il giorno dell’udienza il proprio provvedimento in cui, preliminarmente, dà atto delle note scritte pervenute ai fini di udienza;

c) non redigere il verbale ed emettere fuori udienza il proprio provvedimento sempre dando atto, preliminarmente, della comparizione delle parti mediante note scritte.

Appare più coerente con le finalità dello strumento di cui alla lettera h) che l’udienza non venga proprio celebrata e che non debba pertanto essere redatto il relativo verbale.

Decorsa la data dell’udienza, il giudice provvederà, depositando ordinanza o sentenza.

Si è sostenuto che il mancato deposito delle note scritte, entro il termine stabilito o al più tardi entro il giorno dell’udienza, equivale alla non comparizione; sicché, qualora nessuna delle parti abbia depositato le note scritte, si procederà ai sensi dell’art. 309 c.p.c. Si tratta, tuttavia, di una equipollenza di condotte che, pur giustificata dalla possibilità di attribuire valenza significativa all’inerzia della parte, potrebbe determinare incertezze o decisioni a sorpresa. Pertanto, dovrebbe opportunamente avvertirsi la parte che l’omesso deposito delle note equivale alla mancata presenza in udienza e che l’assenza di tutte le parti (o dell’attore alla prima udienza, senza che il convenuto chieda che si proceda in sua assenza) determina l’applicazione degli artt. 181 e 309 c.p.c..

Tale strumento consente una trattazione agile dei processi, senza ricorrere necessariamente all’udienza da remoto, permettendo al giudice, tra l’altro, di definire tanto i procedimenti di tipo cautelare quanto le cause mature per la decisione, evitando udienze, se non superflue, certamente non decisive per il contraddittorio delle parti.

Alcuni giudizi, come quello di appello o altri a carattere meramente documentale, in questa fase di urgenza, potrebbero essere interamente svolti senza celebrazione delle udienze nelle quali ordinariamente non si procede a discussione o effettiva trattazione orale”.

Nelle pedisseque linee guida, adottate il 27.3.2020 dal CSM vengono predisposte bozze di protocollo, redatte a seguito di interlocuzione con il CNF (Consiglio Nazionale Forense), per udienze civili tramite collegamento da remoto, di cui alla citata lett. f) (all.1), che prevedono espressamente che l’udienza venga celebrata non in aula, ma nella “stanza”, e bozze di protocollo per udienze a trattazione scritta, di cui alla lett. g).

Si ricorda che le linee guida redatte dal CSM, all. 1, punto 11.3, danno atto della disponibilità di collegamenti con la “stanza virtuale” anche per i magistrati onorari.

La circolare DGSIA del 25 febbraio 2020, diretta a tutti i dirigenti degli uffici giudiziari, ha esteso anche a loro il pacchetto Office 365 Professionale plus, con licenza su singola postazione.

1. Concludendo, allo stato.

Risulta evidente che né per la legge né per il CSM i protocolli siano una condizione di efficacia della legittimità delle udienze da remoto, ma che siano raccomandati per questioni organizzative, e di decoro istituzionale; possono comunque essere sufficienti interlocuzioni informali con i consigli dell’ordine, in modo da giungere in tempi rapidi all’attuazione concreta richiesta dalle norme per motivi collegati al bene primario della salute.

Si deve in particolare ritenere che in assenza di protocollo realizzato dal dirigente dell’ufficio è in ogni caso responsabilità del giudice e del presidente del collegio di organizzare l’udienza in conformità al dettato normativo emergenziale.

Parimenti evidente che l’udienza da remoto si possa fare “da remoto”, cioè ogni componente da casa o dalla propria stanza. Il parere del CSM chiarisce: “di certo lo spirito della norma consente di ritenere ritualmente composto il collegio anche se i suoi componenti sono fisicamente lontani.”.

Resta “rimessa alla discrezionalità del giudice la valutazione dell’assenza”, con le precisazioni sopra indicate.

Aggiungerei solo che anche per il verbale di udienza collegiale è espressamente previsto lo depositi, nel caso manchi o non si riesca col cancelliere (la consolle d’udienza richiede la firma congiunta con due smart card compatibili), solo il presidente.

Anche per le sospensive sembra raccomandata la procedura “cartolare” di cui alla lettera h), dunque senza necessità di verbale.

Antonio Corte

RID Civile

1. Lo stesso giorno 10 marzo 2020 DGSIA aveva emesso altro provvedimento con cui informava tutti i dirigenti in merito al fatto che erano state attivate tutte le licenze di Teams per i magistrati; che a tutti i magistrati era stato inviato un link per entrare nella stanza virtuale teams e provvedere allo scarico del programma con le loro sole password adn; veniva precisato che si poteva consentire la partecipazione di terzi soggetti esterni al sistema giustizia, come gli avvocati e venivano anche indicate le modalità; sulla base di questo link il ministero ha poi organizzato la sessione conoscitiva via web del 27 marzo 2020. [↑](#footnote-ref-1)